

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAGLIARI.

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSA	5
ARTICOLO 1	6
Oggetto e importo dell'appalto	6
ARTICOLO 2	7
2.1 Piattaforma Telematica	7
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	8
ARTICOLO 3	9
Documenti a base di gara.	9
ARTICOLO 4	10
Soggetti ammessi alla Procedura (Art. 65 67 E 68 D.L. 36/2023)	10
ARTICOLO 5	11
5.1 Self cleaning	11
5.2 Altre cause di esclusione	12
ARTICOLO 6	13
6.1 Requisito di idoneità professionale:	13
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria	14
6.3 Requisiti di capacità tecnica- professionale	15
6.4 Requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi stabili.	16
ARTICOLO 7	16
Avvalimento	16
ARTICOLO 8	18
Subappalto	18
ARTICOLO 9	18
Sopralluogo	18
ARTICOLO 10	18
Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	18
ARTICOLO 11	19
Modalità di presentazione delle offerte	19
ARTICOLO 12	20
Contenuto della Busta "A"	20
12.1 Documentazione Amministrativa	20
12.2 Documento di gara unico europeo (DGUE),	21
12.3 Addendum DGUE	23

12.4 Dichiarazione accesso atti	23
12.5 Dichiarazione dell'ausiliario.....	23
12.6 Garanzia provvisoria	23
12.7 Documentazione di comprova della contribuzione ANAC.....	24
12.8 "Patto di Integrità",	24
12.9 Avvalimento:	24
12.10 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.	25
12.11 Dichiarazione di un Istituto Bancario,	25
12.12 Rapporto sulla situazione del personale	25
12.13 Codice Etico e di Comportamento	26
12.14 Informativa Trattamento Dati Personali	26
12.15 Check-list privacy.....	26
12.16 Dichiarazione Antimafia	26
ARTICOLO 13	26
Contenuto della busta "B"	26
13.1 Offerta Tecnica.....	26
ARTICOLO 14	29
Contenuto Della Busta "C"	29
14.1 Offerta Economica.....	29
ARTICOLO 15	30
Garanzie per la partecipazione alla procedura (art.106 D.LGS. 36/2023).	30
15.1. Oggetto e importo della garanzia.....	30
15.1-bis Partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese.....	30
15.2. Forma e contenuto	31
15.3. Validità temporale.....	31
15.4. Riduzioni	31
15.5. Garanzia prestata in formato digitale	32
15.6. Escussione della garanzia	32
15.6-bis.....	32
15.7. Svincolo della garanzia	32
15.8. Cauzione definitiva	32
15.9. Responsabilità e obblighi ulteriori	33
15.10. Conformità degli schemi.....	33
ARTICOLO 16	33
Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 36/2023.	33
ARTICOLO 17	34

Svolgimento Operazioni Di Gara: Apertura Della Busta "A" – Verifica Documentazione Amministrativa	34
ARTICOLO 18	34
Apertura delle Buste "B" E "C" – Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche. ..	34
ARTICOLO 19	36
Verifica di Anomalia delle Offerte.....	36
ARTICOLO 20	36
Soccorso Istruttorio (art.101 D.Lgs. 36/2023)	36
ARTICOLO 21	38
Criterio di Aggiudicazione.....	38
ARTICOLO 22	39
Attribuzione dei Punteggi e Criterio di Aggiudicazione	39
ARTICOLO 23	40
Proposta aggiudicazione dell'Appalto.....	40
ARTICOLO 24	41
Verifica del possesso dei Requisiti (art. 99 D.LGS 36/2023 36/2023).....	41
ARTICOLO 25	41
Aggiudicazione dell'appalto e stipula del Contratto	41
ARTICOLO 27	43
Garanzie Definitive (ART.117 D.LGS 36/2023)	43
ARTICOLO 28	45
Penali (art. 126 D.L.36/2023).....	45
ARTICOLO 29	45
Accettazioni delle Condizioni.....	45
ARTICOLO 30	46
Pubblicità e Trattamento Dati Personali.....	46

PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara trasmesso all'Unione Europea per la pubblicazione in data 26.01.2026 di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione e allo svolgimento della procedura di gara.

La procedura di gara si svolgerà, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso l'utilizzo della *Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Parkar srl*.

L'utilizzo di tale piattaforma dovrà avvenire nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile; l'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel manuale d'uso nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla medesima piattaforma.

INDICAZIONI PRELIMINARI

Stazione appaltante: Parkar srl - Via Trieste 159/3, **P.IVA** 02448800926 **tel.** 070-2091 – **pec** parkar.srl@legalmail.it - **indirizzo Internet:** <https://Parkar S.r.l.>

Responsabile del procedimento: Avv. Carlo Andrea Arba

Determina a contrarre AU: n°13 del 10.11.2025

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri e pesi indicati nel documento "Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio".

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso.

ARTICOLO 1

Oggetto e importo dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento della fornitura di disinstallazione, installazione, attivazione, manutenzione e smaltimento dei parcometri, per la gestione e controllo dei parcheggi a pagamento in struttura e in superficie, sul territorio comunale di Cagliari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sono previste le seguenti Opzioni:

- aumento/diminuzione delle prestazioni pari al 20% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs 36.23;

L'importo a base di gara, senza opzioni, è pari a € 527.000,00 esclusi gli oneri per la sicurezza Parkar srl e i rischi interferenziali, pari a € 215,00 non soggetti a ribasso, e IVA in regime di split payment.

L'appalto è finanziato con fondi societari.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che Parkar ha stimato pari ad

€ 14.997,40 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

€ 176,44 per parcometro da disinstallare e installare (contratto applicato Metalmeccanico, costo orario € 24,11, ore previste per parcometro n. 2)

Il costo orario è stato determinato con l'applicazione dei costi per "Operai B1" tabelle allegate decreto-direttoriale-n-73-del-22-novembre-2024.

I costi della manodopera si riferiscono all'attività di trasporto, disinstallazione e installazione.

Per la formazione (che avrà la durata minima di 8 ore per singola figura professionale) sono previsti € 62,50/ora.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il Valore totale dell'appalto comprensivo di oneri per la sicurezza e rischi interferenziali e opzioni (+/- 20%) è pari a € 632.658,00 + IVA in regime di split payment.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **PICCOLA MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA CONFAPI – codice alfanumerico C018.**

La durata del procedimento prevista è pari a 180 giorni naturali e consecutivi per la fornitura e

l'installazione dei parcometri, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il luogo di consegna della fornitura è Cagliari.

ARTICOLO 2

2.1 Piattaforma Telematica

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica.

La piattaforma di approvvigionamento è accessibile da sito internet al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>.

L'utilizzo della Piattaforma approvvigionamento comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; -
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione comunicazioni della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/> e sono accessibili nella sezione comunicazioni della piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3

Documenti a base di gara.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica. - Costituiscono documenti di gara, oltre al bando:

- *Disciplinare; All. 1*
- *Capitolato speciale; All. 2*
- *Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio; All.3*
- *Domanda di partecipazione e Addendum al DGUE; All.4*
- *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); All. 5*
- *La Dichiarazione di accesso agli atti; All. 6*
- *il Modello di offerta; All. 7*
- *La Dichiarazione Impresa ausiliaria; All. 8*
- *La Dichiarazione Antimafia; All. 9*
- *il Patto di Integrità PARKAR SRL.; All. 10*
- *Informativa trattamento dati personali; All. 11*
- *DUVRI e costi sicurezza; All. 12*
- *Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica. All. 13*
- *Elenco vie ubicazione parcometri da intendersi come riferimento per la fornitura, disinstallazione e installazione. All. 14*
- *Check-list privacy. All. 15*

Eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante inerenti alla procedura di gara, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet PARKAR al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>.

Ciascun concorrente, tramite piattaforma telematica, potrà richiedere chiarimenti, in lingua italiana, circa il contenuto della documentazione a base di gara, esclusivamente all'interno dello spazio dedicato alla presente procedura e non tramite l'area comunicazioni.

La stazione appaltante, pertanto, si riserva di non procedere alla trasmissione di riscontri a quesiti / chiarimenti / comunicazioni pervenuti al di fuori del box dedicato alla presente procedura.

Saranno prese in considerazione solo le **richieste di chiarimento pervenute entro le ore 11.00 del 23.02.2026** alle quali sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet PARKAR al seguente indirizzo: <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>

Per urgenze contattare il Rag. Fabrizio Melis al 3409892027

Per informazioni di carattere generale utilizzare il *form* contatti raggiungibile cliccando il link:
<https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>.

ARTICOLO 4

Soggetti ammessi alla Procedura (Art. 65 67 E 68 D.L. 36/2023)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del D.L. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.04.2009, n. 33; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

In caso di consorzi e raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del d.lgs. n.36/2023. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari, dovrà essere specificato quale parte della fornitura sarà eseguita da ciascuna impresa, dovrà essere indicata la capogruppo, dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 sopracitato.

Ai fini della stipula del contratto dovrà essere presentato atto notarile di costituzione del raggruppamento.

Le imprese facenti parte del raggruppamento, compreso quello non ancora costituito, non possono partecipare alla gara in qualità di imprese singole.

ARTICOLO 5

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e segg. d.lg. 36/2023.

Il mancato possesso dei requisiti di seguito richiesti, alla data di presentazione dell'offerta, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla gara.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti generali dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, (non caricano nel FVOE, ove non sia già presente), al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto

legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari e partecipanti in forma associata, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio.

In caso di avalimento, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

ARTICOLO 6

Requisiti di ordine speciale di partecipazione ai sensi dell' art.100 d.lg. 36/2023.

Il mancato possesso dei requisiti di seguito richiesti, alla data di presentazione dell'offerta, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla gara.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti di seguito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Sono requisiti di ordine speciale: a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.

6.1 Requisito di idoneità professionale:

I requisiti minimi necessari per partecipare alla procedura e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando sono: l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto ovvero l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto; (in caso di cooperative)

l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della Legge 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto. Il requisito professionale dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione, nella misura della quota di esecuzione.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria

E' necessario che l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura possieda una solidità economica in grado di sostenere l'impegno finanziario richiesto per l'esecuzione dell'appalto: il progetto da realizzare ed eseguire si presenta tecnologicamente complesso e la disciplina dei pagamenti -legata al collaudo finale- richiede una consistente anticipazione finanziaria da parte di tale soggetto.

Pertanto, si richiede quanto segue:

1. Aver conseguito con riferimento agli esercizi 2022 – 2023 – 2024, un fatturato medio annuale pari ad almeno: € 800.000,00.

Nel caso di RTI e Consorzi ordinari, la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito di fatturato medio annuale nel medesimo triennio per un importo non inferiore a € 600.000,00 + IVA; le mandanti ciascuna in misura non inferiore a € 150.000,00, fermo il possesso del 100% del requisito in capo al raggruppamento.

2. dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti che deve essere fornita mediante idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L. 1° settembre 1993, n. 385, attestanti che l'operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e continuità. Ove per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il concorrente non fosse in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo alla stazione appaltante. Resta inteso che, qualora l'impresa volesse avvalersi di tale facoltà ha l'obbligo di indicare, nella documentazione di partecipazione alla procedura le motivazioni che rendono impossibile la presentazione di una duplice referenza bancaria e contestualmente

produrre la documentazione alternativa da sottoporre al giudizio di idoneità della stazione appaltante. Nel caso di RTI tali dichiarazioni devono essere presentate da ciascun componente RTI. Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione in sede di gara di qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante. Resta inteso che: i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta.

6.3 Requisiti di capacità tecnica- professionale.

Il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'appalto e – la complessità intrinseca del sistema da realizzare, richiede necessariamente un'esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di tale tipologia di sistemi e il possesso di know how specifici, al fine di contenere il rischio di una mancata o inesatta esecuzione dell'appalto.

Pertanto, al fine di poter concorrere all'appalto, è necessario che l'operatore economico partecipante alla presente procedura abbia maturato l'esperienza sufficiente a ridurre il rischio di un mancato funzionamento del sistema, che pregiudicherebbe in grave misura il corretto svolgimento del servizio pubblico.

Requisito richiesto

1. Aver direttamente fornito, coordinato, ingegnerizzato e realizzato, negli ultimi 3 anni almeno un singolo sistema di gestione e controllo della sosta (parcometri), interconnesso in remoto con un sistema centralizzato, costituito da un minimo di 100 parcometri, con tecnologia di pagamento duplice: monete e carte bancarie. Se tale intervento è stato svolto in raggruppamento di imprese, il concorrente deve aver avuto il ruolo di coordinamento e ingegnerizzazione all'interno di tale raggruppamento.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e di Consorzi ordinari, il suddetto requisito deve essere posseduto per intero da almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio (mandataria o mandante); non è ammesso il cumulo del requisito tra più imprese e non può essere frazionato tra più partecipanti.

In caso di Consorzi stabili: il requisito può essere posseduto dal consorzio stesso oppure da una o più imprese consorziate esecutrici indicate, purché il requisito sia integralmente soddisfatto complessivamente da queste ultime.

In caso di GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico): il requisito deve essere posseduto per intero da almeno uno dei membri del gruppo, se il GEIE non lo possiede direttamente.

6.4 Requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi stabili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire.

Requisiti di capacità tecnico-professionale a) Il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal componente del raggruppamento che dovrà eseguire la fornitura. Non è ammesso il cumulo fra imprese per requisiti che richiedano espressamente l'esecuzione unitaria o l'esperienza diretta (es. referenze specifiche, coordinamento sistemi complessi).

CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale a) Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico):

I requisiti possono essere posseduti dal GEIE nel suo complesso o da uno o più membri che lo compongono, purché sia garantita la copertura integrale dei requisiti richiesti, in coerenza con il ruolo che ciascun membro svolgerà nell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 7 Avvalimento

L'operatore economico concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente. Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla

dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per i requisiti di partecipazione e l'altro per i requisiti premiali.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve a) possedere i requisiti generali di cui all'art.5 (da dichiarare in DGUE) b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento (da dichiarare in DGUE), c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento esperienziale, il contratto per essere valido deve prevedere l'impegno all'esecuzione necessariamente personale delle prestazioni, ad integrazione del generico obbligo di mettere a disposizione le risorse, reali o personali (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/12/2023, n. 11186).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, debitamente firmato. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. **Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ARTICOLO 8

Subappalto

Il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore qualora sussistano i casi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 9

Sopralluogo

Data la complessità e le peculiarità delle installazioni previste, il sopralluogo è obbligatorio, in quanto condizione necessaria al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell'appalto e, in particolare, delle difficoltà realizzative e di consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare.

A tal fine, entro il giorno indicato nel bando dovrà essere inviata apposita richiesta tramite piattaforma telematica, tramite mail e/o pec ai seguenti indirizzi: parkar.srl@legalmail.it – fabrizio.melis@ctmcagliari.it nella quale dovranno essere indicati i riferimenti utili per essere ricontattati dal Settore Tecnico, con cui dovrà essere effettuato il sopralluogo. Tale sopralluogo potrà essere effettuato fino a 10 giorni prima della scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

ARTICOLO 10

Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 11

Modalità di presentazione delle offerte

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura utilizzerà la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante.

Il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 11.00 del 10.03.2026, è previsto a pena di esclusione.

Il sistema non consente la trasmissione dell'offerta una volta scaduto il termine fissato.

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere presentate **esclusivamente per via telematica**, attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet PARKAR al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/> e dovranno essere sottoscritta con firma digitale qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione deve contenere gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 contenuto nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il c.1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (D.L.36/2023 - Titolo IV, Capo II; b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100; Gli operatori economici in possesso dei superiori requisiti possono presentare istanza di partecipazione alla procedura di affidamento. Nella piattaforma dovrà essere compilato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) che deve contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate nel rispetto della procedura di gara nella forma giuridica prevista dall'articolo 65 D.L.36/2023. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dal capitolato d'appalto. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

L'operatore economico partecipante invierà sulla piattaforma telematica nel relativo bando e categoria n.03 (tre) tre buste: **la busta A** (documentazione amministrativa), **la busta B**

(documentazione tecnica) e **la busta C** (offerta economica). **LINGUA UTILIZZABILE:** italiano.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'apertura delle offerte avverrà presso la Direzione PARKAR in seduta pubblica in data 12.03.2026 ore 10.00.

ARTICOLO 12

Contenuto della Busta "A"

12.1 Documentazione Amministrativa

Tale documento contiene, oltre la domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, domanda e dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In tale documento il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata di partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata; eventuale cooptata) e le rispettive quote. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre allegare alla domanda copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i componenti del raggruppamento dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio:

- indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- dichiara di non partecipare a più di un consorzio stabile
- presta il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati
- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; oppure di partecipare in più di una forma, indicando quali, e di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; oppure di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente indicandone il nome, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di relativa procura e in tal caso occorre allegare la copia conforme della procura a meno che dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore) dello stesso soggetto che ha espresso l'offerta medesima. Pertanto, nel caso di RTC o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

In ogni caso la Domanda di partecipazione è richiamata integralmente nel presente Disciplinare di cui costituisce parte integrante.

12.2 Documento di gara unico europeo (DGUE), attestante:

- il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione.

Il DGUE dovrà essere compilato dagli operatori economici e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Qualora più operatori economici partecipino alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, etc., dovrà essere presentato, per ciascuno dei medesimi, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste, sottoscritto rispettivamente dal proprio titolare o legale rappresentante o procuratore. Nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, il DGUE dovrà essere, altresì, prodotto e sottoscritto oltre che dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, anche dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna consorziata esecutrice.

Il DGUE può essere inviato all'operatore economico solo nel formato .xml (non leggibile) della request. L'O.E. deve scaricare l'xml della request generato da PARKAR per poi ricaricarlo – firmato digitalmente – nell'apposita sezione nel cruscotto della propria area personale in piattaforma. In

automatico, caricato l'xml della request verrà generato e visualizzato il modulo da compilare per generare la response. L'O.E. ha a tal fine anche a disposizione un apposito manuale da consultare. L'operatore economico ha la possibilità di scaricare la response sia in xml che in pdf.

È richiesto il caricamento del DGUE anche in formato pdf.

Il DGUE che l'operatore economico deve restituire alla stazione appaltante dovrà contenere i dati (es.: ID; UUID; ecc.) che identificano inequivocabilmente la procedura PARKAR SRL, inseriti nel file .xml reso disponibile sulla Piattaforma Digitale ai concorrenti dalla stazione appaltante.

12.3 Addendum DGUE

12.4 Dichiarazione accesso atti

Tale dichiarazione dovrà contenere:

- indicazione delle informazioni dell'offerta ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. N. 36/2023, per le quali si richiede l'esclusione da un eventuale accesso agli atti;
- motivazione e comprova della sussistenza – in ordine alle parti per cui viene richiesta l'esclusione – di segreti tecnici o commerciali. L'operatore economico dovrà fornire evidenza delle parti dell'offerta oggetto di oscuramento in merito a tali "segreti" come definiti dalla normativa comunitaria e nazionale (articolo 3 del D. Lgs. N. 63/2018- Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; articolo 98 del Decreto Lgs. N. 30/2005-Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ecc.). (modulo *Dich accesso atti*).

12.5 Dichiarazione dell'ausiliario

Tale documento contiene, le indicazioni dei propri dati identificativi e la forma societaria, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali integrative al DGUE, la dichiarazione sul possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e impegno delle risorse messe a disposizione.

In ogni caso la Dichiarazione dell'ausiliaria è richiamata integralmente nel presente Disciplinare di cui costituisce parte integrante.

12.6 Garanzia provvisoria:

Secondo quanto stabilito dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 36/2023 è pari all'importo indicato in piattaforma (pari al 2% dell'importo a base di gara). Ai sensi della Delibera ANAC n. 606 del 19.12.2023, indicazione dell'indirizzo internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sulla garanzia provvisoria rilasciata dal garante qualora tali informazioni non siano riportate

dal garante nella garanzia emessa. L'importo può essere ridotto secondo quanto disposto dall'art.106 comma 8 del D. Lgs. 36/23, allegando dichiarazione o altro documento attestante il possesso del requisito.

12.7 Documentazione di comprova della contribuzione ANAC di cui alla delibera 598 del 30.12.2024 e pari a 77,00 €.

Si comunica che, con avviso del 17 maggio 2024 agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell'Autorità, ANAC ha disposto che il versamento contributivo dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

12.8 "Patto di Integrità", debitamente compilato dal Legale Rappresentante dell'operatore economico munito dei poteri di firma. In caso di Raggruppamento o consorzio tale documento dovrà essere firmato da tutti componenti del raggruppamento. In caso di consorzio tale documento dovrà essere firmato dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici. In caso di avvalimento tale documento dovrà essere firmato anche dall'impresa ausiliaria.

12.9 Avvalimento:

Nel caso di avvalimento:

- Contratto di avvalimento, firmato digitalmente, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la Stazione Appaltante a fornire i requisiti specifici e le risorse necessarie (dettagliatamente indicate) che metterà a disposizione per tutta la durata dell'appalto.
- Dichiarazione di avvalimento (Domanda di partecipazione)
- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- Dichiarazione dell'ausiliario che contiene le indicazioni dei propri dati identificativi e la forma societaria, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali integrative al DGUE, la dichiarazione sul possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e impegno delle risorse messe a disposizione.

- Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'Impresa ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Impresa ausiliata.

In ogni caso la Dichiarazione dell'ausiliaria è richiamata integralmente nel presente Disciplinare di cui costituisce parte integrante.

12.10 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari già costituiti: copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti: dichiarazione resa da ciascun operatore economico partecipante, contenente:

1. L'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato con rappresentanza o sarà attribuita la funzione di capogruppo;
2. L'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina vigente, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. L'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato, oppure, in caso di prestazioni indivisibili, la percentuale di partecipazione all'esecuzione.

12.11 Dichiarazione di un Istituto Bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale impegno è richiesto solo nel caso di partecipazione di grande impresa o di raggruppamento in cui sia presente una grande impresa.

12.12 Rapporto sulla situazione del personale

Nel caso di operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, per imprese con più di 50 dipendenti ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) , deve essere presentato l'ultimo rapporto redatto, accompagnato da attestazione di conformità rispetto al documento effettivamente trasmesso:

- alle rappresentanze sindacali aziendali;
- alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità competenti per territorio.

Si raccomanda agli operatori economici di non inserire nella busta documenti concernenti elementi che sono espressamente indicati come elementi da inserire nelle altre buste.

12.13 Codice Etico e di Comportamento

Dichiarazione attestante la conoscenza del codice etico e di comportamento di Parkar srl pubblicato sul sito Internet www.parkar.it al seguente link: Codice di condotta e codice etico - Parkar S.r.l. - Trasparenza e l'impegno ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.

12.14 Informativa Trattamento Dati Personali: Ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

E' richiesto, pertanto, il consenso mediante apposizione di segno x/crocetta per la finalità di cui sopra.

12.15 Check-list privacy che dovrà essere compilata, sottoscritta e allegata all'offerta a pena di esclusione, al fine di garantire la consapevolezza dell'operatore economico rispetto agli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di assicurare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate per garantire un trattamento conforme dei dati personali eventualmente acquisiti o trattati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

12.16 Dichiarazione Antimafia Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), l'operatore economico è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si raccomanda agli operatori economici di non inserire nella busta A virtuale documenti concernenti elementi che sono espressamente indicati come elementi da inserire nelle altre buste.

ARTICOLO 13

Contenuto della busta "B"

13.1 Offerta Tecnica. La seconda busta virtuale (busta "B") dovrà contenere, a pena di esclusione, il Modulo d'offerta tecnica (tale modulo contiene anche la dichiarazione di conformità alle

specifiche di cui al Capitolato Speciale).

La documentazione tecnica relativa al servizio offerto, priva di qualsiasi riferimento economico, e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica dettagliata redatta in lingua italiana (**MAX 80 PAGINE**), contenente tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta secondo i criteri e sub-criteri indicati nel Disciplinare. L'indice è obbligatorio e compreso nel numero totale di pagine. Nella proposta tecnica sono comprese le parti relative agli apparati e sistemi, che dovranno essere suddivise e numerate in conformità della Tabella relative ai punteggi da assegnare.

Nel documento di cui sopra dovranno essere ben evidenziati gli aspetti richiesti ai fini della valutazione: il punteggio non verrà attribuito nei casi di presentazione di proposte non riferite direttamente agli aspetti di valutazione sopra indicati e precisati negli allegati "Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio". Si raccomanda la sintesi delle descrizioni, l'individuazione precisa e puntuale degli aspetti rilevanti ai fini della valutazione e la non ridondanza o ripetizione delle informazioni riportate.

In particolare, la Relazione dovrà evidenziare:

1. Caratteristiche tecnico-funzionali dei parcometri proposti, con riferimento a:

- Tecnologia adottata (display, interfaccia utente, alimentazione, metodi di pagamento, ecc.);
- Connettività;
- Accessibilità, fruibilità per persone con disabilità e sostenibilità ambientale.

2. Servizi connessi alla fornitura:

- Tempi e modalità di consegna, installazione e attivazione;
- Modalità di collaudo;
- Manualistica tecnica e formazione per il personale.

Al fine di consentire una valutazione tecnica approfondita in merito al design, alla qualità dei materiali e alla funzionalità del parcometro proposto, ciascun concorrente dovrà mettere a disposizione, alla data di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, un esemplare del parcometro offerto, completo di chiave di apertura e staffa di supporto per l'installazione temporanea (demo vincolante).

Il modello offerto dovrà essere consegnato direttamente presso la sede dell'Amministrazione, con oneri di spedizione e ritiro interamente a carico del concorrente.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente alla "Dichiarazione accesso atti ", di cui alla Busta A.

Nei documenti di cui sopra dovranno essere evidenziati SOLTANTO gli aspetti richiesti ai fini della valutazione della conformità e dell'attribuzione del punteggio.

Tutti i documenti dell'offerta tecnica dovranno essere redatti in conformità a quanto stabilito nel documento "Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi".

Tutti i documenti dell'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri; nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri di tutte le imprese del raggruppamento o consorzio; nel caso di RTI o consorzio già costituito, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri dell'impresa mandataria/capofila; nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri del consorzio.

Sin d'ora si precisa che il contenuto dell'offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto in quanto i contenuti ivi riportati costituiranno clausole contrattuali che dovranno essere rispettate ai fini di non incorrere in fattispecie di responsabilità per inadempimento contrattuale.

Il modello utilizzato per l'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione è parte integrante della documentazione di gara e resterà acquisito agli atti della stazione appaltante.

Il modello dovrà essere conforme all'apparato utilizzato per l'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione.

Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dai legali rappresentanti, o procuratori, di tutti i soggetti partecipanti.

Nel documento di cui sopra dovranno essere ben evidenziati gli aspetti richiesti ai fini della valutazione: il punteggio non verrà attribuito nei casi di presentazione di proposte non riferite direttamente agli aspetti di valutazione sopra indicati e precisati negli allegati "Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio".

Si precisa che ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, è prevista una **soglia di sbarramento** per la valutazione dell'offerta tecnica. Sarà escluso dalla procedura il concorrente la cui offerta tecnica non raggiunga un **punteggio minimo pari a 40 (quaranta) punti** su un massimo attribuibile di 80 (ottanta) punti. La valutazione ai fini del raggiungimento della soglia sarà effettuata prima della riparametrazione dei punteggi.

Il punteggio tecnico sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri e sub-criteri di valutazione di cui al documento "Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi".

Il mancato raggiungimento della predetta soglia comporterà l'**esclusione automatica del concorrente dalla gara**, con conseguente **mancata apertura dell'offerta economica** presentata.

Eventuali documenti tecnici non richiesti, ma allegati, non saranno oggetto di valutazione.

ARTICOLO 14

Contenuto Della Busta "C"

14.1 Offerta Economica

Nella busta virtuale C "Offerta Economica" dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- Modello Offerta Economica, **a pena di esclusione** redatto sull'apposito modulo, che dovrà essere **compilato in tutte le sue parti**.
- Dichiarazione di equivalenza, ex art 11, comma 4, del d.lgs. 36/23, nel caso in cui venga indicato un CCNL differente da quello previsto nel bando (la dichiarazione di equivalenza non può essere generica, ma deve analizzare nel dettaglio gli aspetti economici e normativi del contratto, dimostrando che le tutele offerte sono equivalenti, sia dal punto di vista retributivo che normativo, a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante).

Nel Modello di cui sopra dovrà essere indicato:

- Il corrispettivo unitario e totale per n. 85 parcometri;
- Il corrispettivo unitario e totale per software di gestione inclusa l'installazione e gestione in cloud (proquota parcometro) per n. 85 parcometri;
- Il corrispettivo unitario e totale per l'installazione;
- Il corrispettivo orario e totale per la formazione;
- i costi della manodopera indicati in cifre e lettere (compresi nel corrispettivo offerto) relativi alle attività di installazione e di formazione, specificando il costo orario, il numero di ore e il contratto collettivo applicato. Nel caso in cui venga indicata una cifra inferiore rispetto a quella indicata dalla stazione appaltante, è necessario dimostrare -in sede di verifica dell'anomalia- una più efficiente organizzazione aziendale.
- i costi sicurezza aziendali indicati in cifre e lettere (compresi nel corrispettivo offerto) da rischio specifico, ossia aziendale, non derivanti da interferenza, connessi all'attività e organizzazione svolta dall'impresa. L'importo non può essere pari a zero.
- Il corrispettivo unitario e totale per lo smontaggio e lo smaltimento dei parcometri attualmente installati (per un massimo di 79 unità).
- eventuali altri costi
- Il CCNL applicato se diverso da quello indicato da PARKAR.

In caso di decimali, le cifre dopo la virgola non dovranno essere più di due e **prezzi devono essere espressi in euro**.

Tutti i documenti dell'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente dal legale

rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri; nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri di tutte le imprese del raggruppamento o consorzio; nel caso di RTI o consorzio già costituito, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri dell'impresa mandataria/capofila; nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri del consorzio.

Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Al riguardo si precisa che, in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole e/o dei numeri che l'operatore economico concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presentino correzioni non confermate né sottoscritte, e per le quali le parole e/o i numeri che l'operatore economico concorrente intendeva correggere siano illeggibili, verranno escluse. In caso di discordanza tra il valore espresso in numeri e quello espresso in lettere sarà considerato prevalente quello indicato in lettere.

Non saranno ammesse le offerte con prezzo in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica.

L'offerta economica, in quanto elemento essenziale, non è suscettibile di integrazione successiva.

ARTICOLO 15

Garanzie per la partecipazione alla procedura (art.106 D.LGS. 36/2023).

15.1. Oggetto e importo della garanzia

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara, al netto dell'IVA, da prestarsi tramite fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993. La garanzia deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

15.1-bis Partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia provvisoria deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la garanzia è intestata a tutte le imprese raggruppate o raggruppande.

15.2. Forma e contenuto

La garanzia provvisoria deve contenere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

15.3. Validità temporale

La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta e la garanzia mantengono validità per tutto il periodo indicato nel disciplinare, salvo eventuale proroga richiesta da PARKAR Srl, che l'operatore economico si impegna ad accettare.

15.4. Riduzioni

L'importo della garanzia fideiussoria e del suo eventuale rinnovo può essere oggetto di riduzione nei seguenti casi, come previsto dalla normativa vigente:

- È prevista una riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati secondo gli standard europei UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

- Si applica una riduzione del 50% nei confronti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), nonché dei raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI. Tale riduzione non è cumulabile con la precedente.

- L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'operatore economico presenti una fideiussione firmata digitalmente e gestita interamente tramite piattaforme basate su registri distribuiti o verificabili telematicamente tramite il sito dell'emittente.

È infine consentita un'ulteriore riduzione fino al 20%, cumulabile con quelle precedenti, per gli operatori economici in possesso di una o più certificazioni o marchi individuati nei documenti di gara, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice, nei limiti e secondo le modalità ivi specificate.

In caso di cumulo, ciascuna riduzione viene calcolata sull'importo risultante dalla precedente.

Per beneficiare delle riduzioni sopra elencate, l'operatore economico dovrà indicarne il possesso in sede di offerta e allegare idonea documentazione comprovante il rispetto dei requisiti previsti.

15.5. Garanzia prestata in formato digitale

La garanzia può essere rilasciata anche in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

È ammesso il rilascio tramite piattaforme DLT (Distributed Ledger Technology) o altri sistemi di validazione conformi al diritto europeo e nazionale, purché siano verificabili e opponibili a terzi.

15.6. Escussione della garanzia

La garanzia sarà escussa automaticamente:

- in caso di revoca dell'offerta entro il periodo di validità;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera ai fini della partecipazione.

15.6-bis

La garanzia copre, inoltre, la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario, nonché le ipotesi conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione").

15.7. Svincolo della garanzia

La garanzia provvisoria:

- è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario;
- per i concorrenti non aggiudicatari, è svincolata automaticamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo eventuali contenziosi in corso.

15.8. Cauzione definitiva

L'aggiudicatario è tenuto a costituire, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, riducibile in misura proporzionale alle certificazioni possedute, secondo le stesse percentuali previste per la garanzia provvisoria.

15.9. Responsabilità e obblighi ulteriori

La garanzia, sia provvisoria che definitiva, copre ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara e dall'esecuzione del contratto, comprese le eventuali sanzioni per ritardi, inadempimenti o risoluzioni contrattuali imputabili all'operatore economico.

15.10. Conformità degli schemi

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo del medesimo comma. La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 16

Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice. Gli operatori economici partecipanti dovranno consultare la piattaforma accessibile dal sito internet Parkar srl, al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/> dove nella sezione pubblicazioni verrà reso noto il provvedimento di Nomina della Commissione giudicatrice e i relativi curricula dei componenti.

In capo alla Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.lgs. n. 36/23; a tal fine i componenti rilasceranno apposita dichiarazione. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

ARTICOLO 17

Svolgimento Operazioni Di Gara: Apertura Della Busta "A" – Verifica Documentazione Amministrativa

Dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, gli operatori economici partecipanti, dovranno consultare la piattaforma accessibile dal sito internet, al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/> dove verranno inserite le opportune comunicazioni relative all'apertura delle offerte.

La partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega che dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC: ctmspa@legalmail.it prima dell'inizio della seduta.

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte il RUP o la Commissione giudicatrice, mediante piattaforma telematica, procederà alla verifica della documentazione contenuta nelle Buste Amministrative.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni si farà ricorso al soccorso istruttorio, con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni. A tal fine, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli offerenti, la seduta verrà sospesa per chiedere le dovute integrazioni, che, una volta pervenute, verranno esaminate. Di seguito si deciderà sull'ammissibilità dei concorrenti invitati all'integrazione.

Si procederà all'esclusione nel caso in cui dalla documentazione trasmessa risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/23 (o in qualsiasi altra condizione che ne determini l'esclusione) o che lo stesso non possieda i requisiti richiesti.

Al termine dell'analisi, il RUP/ Commissione giudicatrice procede all'ammissione alla fase successiva dei concorrenti la cui documentazione sia risultata completa e conforme a quanto richiesto.

ARTICOLO 18

Apertura delle Buste "B" E "C" – Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornirà ausilio al RUP nella valutazione di congruità delle offerte. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma telematica ai concorrenti ammessi alla gara.

A tal fine:

1. In seduta pubblica previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta procederà all'apertura telematica delle buste "In una o più sedute riservate procederà alla analisi dell'offerta tecnica" e alla verifica della presenza e regolarità dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
2. In una o più sedute riservate procederà alla analisi dell'offerta tecnica e all'attribuzione dei punteggi ai sensi di quanto previsto nel documento *"Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio"*.
3. Con un preavviso minimo di sette (7) giorni, la Commissione dovrà convocare i concorrenti per l'effettuazione di una prova dimostrativa del modello presentato, come specificato all'art. 13 del presente Disciplinare, finalizzata alla verifica diretta delle caratteristiche, funzionalità e utilizzo del software gestionale dichiarate in sede di offerta tecnica.

Si precisa che, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, è necessario il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 40 (quaranta) punti su un massimo attribuibile di 80 (ottanta) punti per l'offerta tecnica, come già previsto all'art. 13.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta tecnica.

4. In seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, darà atto delle eventuali determinazioni assunte e dell'esito delle valutazioni compiute relativamente alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, dando lettura dei punteggi assegnati.

Nella medesima o in una successiva seduta pubblica si procederà ad aprire la Busta dell'Offerta economica e alla verifica della presenza e regolarità dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Non è ammesso il soccorso istruttorio in casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta economica.

La Commissione procederà all'attribuzione del punteggio e al calcolo del punteggio complessivo.

Nel caso in cui più offerte ottengano lo stesso punteggio, verrà data prevalenza all'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria finale provvisoria.

Al termine della verifica, la Commissione proporrà l'aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti al RUP per i successivi adempimenti.

ARTICOLO 19

Verifica di Anomalia delle Offerte

Relativamente alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, si richiama a quanto disposto dall'art.110 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sarà valutata la congruità la serietà, la sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in quanto presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La verifica del presupposto è a cura della Commissione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP ai sensi dell'art.93 comma 1 del Codice si avvale della Commissione per la valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Di seguito, la Commissione proporrà l'aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti per i successivi adempimenti.

ARTICOLO 20

Soccorso Istruttorio (art.101 D.Lgs. 36/2023)

Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa, si procederà ad applicare quanto disposto dall'art.101 del D. Lgs. n. 36/2023.

Può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa con esclusione delle omissioni, inesattezze e irregolarità dell'offerta tecnica e di quella economica – salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti delle stesse e su ogni loro allegato —e/o di quelle che rendono assolutamente incerta l'identità del richiedente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **sono sanabili:** l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, ad eccezione delle false dichiarazioni; il difetto di sottoscrizione dell'offerta e delle dichiarazioni richieste; la mancata produzione dell'indirizzo internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sulla garanzia provvisoria rilasciata dal garante qualora tali informazioni non siano riportate dal garante nella garanzia emessa, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile:** ed è causa di esclusione dalla procedura il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; l'omessa indicazione delle modalità con cui l'operatore economico concorrente intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste per la presente procedura.
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, - risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **sono sanabili:** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile;
- **è sanabile** la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere tramite la Piattaforma Telematica di PARKAR SRL.

In caso di inutile decorso del termine la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente

dalla procedura.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta della stazione appaltante chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ARTICOLO 21

Criterio di Aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36 del 2023.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti

certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di una sola offerta valida, PARKAR si riserva sin da ora di procedere all'aggiudicazione, sempre che l'offerta sia ritenuta conveniente o idonea.

Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o revoca della stessa.

ARTICOLO 22

Attribuzione dei Punteggi e Criterio di Aggiudicazione

La gara in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è ravvisabile nell'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" delle relative capacità organizzative e sotto il profilo "economico". Le offerte verranno valutate e giudicate sulla base della metodologia, criteri e relativi pesi e punteggi specificati nell'allegato "A" denominato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI".

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi e sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'"Allegato A".

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Soglia di sbarramento

Ai fini dell'ammissione alla fase di valutazione dell'offerta economica, è prevista una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica, come indicato all'art. 13 del presente Disciplinare.

Non saranno ammesse alla fase successiva le offerte che non abbiano ottenuto almeno 40 (quaranta) punti su 80 (ottanta).

Tale valutazione sarà effettuata prima dell'eventuale riparametrazione dei punteggi.

Riparametrazione dei punteggi tecnici

Successivamente alla verifica della soglia di sbarramento, i punteggi tecnici delle sole offerte ammesse saranno riparametrati, sulla base del punteggio tecnico massimo effettivamente conseguito, al fine di garantire proporzionalità tra le offerte valutate.

La riparametrazione avverrà secondo la seguente formula:

Punteggio tecnico riparametrato = (Punteggio attribuito / Punteggio massimo conseguito) × 80.

ARTICOLO 23

Proposta aggiudicazione dell'Appalto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare l'esito tempestivamente e i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 24

Verifica del possesso dei Requisiti (art. 99 D.LGS 36/2023 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 D.lgs 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del D D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 25

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del Contratto

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, verificati i verbali trasmessi dal RUP, aggiudica l'appalto.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà presentare:

- la nota di aggiudicazione firmata elettronicamente per accettazione;
- in caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito, i documenti attestanti la costituzione;
- la garanzia fideiussoria definitiva (una per ogni lotto ed intestata a ciascuna committente) da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'art 27 del disciplinare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.18 comma 10 del codice dei contratti, con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del

Codice. PARKAR non è in alcun modo vincolata all'espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione.

Si applica l'articolo 36 del D. Lgs. n.36/2023. Pertanto, ai sensi del comma 3, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a).

In merito alle informazioni ai candidati e agli offerenti si applica l'articolo 90 del codice.

È fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art.17 del D. Lgs. 36/23.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma telematica a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

ARTICOLO 27

Garanzie Definitive (ART.117 D.LGS 36/2023)

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di

gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 14 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto della fornitura e del servizio. Sono nulle le

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (schemi-tipo sono quelli approvati con il D.M.16.09.2022, n.193). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ARTICOLO 28

Penali (art. 126 D.L.36/2023)

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 29

Accettazioni delle Condizioni

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente bando e dei documenti di gara, nessuno escluso, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficacia a norma dell'art.1341 co.2. L'operatore economico si impegna:

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, eccetera); La ditta inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente P.T.P.C. del Comune di Capaci, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Capaci nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 30

Pubblicità e Trattamento Dati Personali

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente affidamento. Il concessionario si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, anche eventualmente sensibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). La Stazione Appaltante informa il Concessionario che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria applicabile. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire la verifica dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura di affidamento. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le formalità connesse alla gara, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Per ulteriori approfondimenti relativamente al trattamento dati personali si rimanda al medesimo documento.